GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Venerdì, 3 agosto 1923** — **Numero 182**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'Estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60*. — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20*. — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* - **Arretrato** *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari. . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze*** *(Tel. 91-86). - All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE.

Nel testo della « Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti impiegati nell'industria », pubblicato come annesso al R. decreto 29 marzo 1923, n. 1021 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 12 giugno 1923 alla lettera *a*) dell'art. 2, anzichè: « eccettuate le fabbriche di conserva » deve leggersi: « eccettuati i reparti di detersione dei metalli ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1587.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 950;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

E' autorizzata un'assegnazione straordinaria di L. 350,000 per la prosecuzione dei lavori di consolidamento del Palazzo Chigi.

Tale somma è inscritta al capitolo di nuova istituzione n. 54 XIV « Assegnazione straordinaria per la prosecuzione dei lavori di consolidamento del Palazzo Chigi, destinato a sede del Ministero degli affari esteri » dello stato di previsione predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA *di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23*

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 11:	« Indennità per il servizio di cifra, ecc. »	L. 7,500
» » 20:	« Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza, ecc. »	» 350,000
	Totale	L. 357,500

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 5:	« Ministero - Pigione di locali, ecc. »	L. 10,000
» » 21:	« Indennità di primo stabilimento, viaggi di destinazione, ecc. »	» 60,000
» » 30:	« Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria, ecc. »	» 20,000
» » 48:	« Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ecc. »	» 150,000
» » 54-*bis*:	« Assegno temporaneo mensile al personale di ruolo, ecc. »	» 25,000
	Totale	L. 265,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per gli affari esteri
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1588.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23, per rimborso al contabile del portafoglio in conseguenza di pagamenti fatti al Governo brasiliano ad estinzione del prestito già concesso a quello italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'assegnazione straordinaria di lire 56,459,650.60 per il rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di contos di reis 55,005,058:195 restituiti in dollari al Governo brasiliano a saldo dell'apertura di credito già concessa al Governo italiano in virtù della convenzione in data 10 marzo 1920 fra i due Governi.

La predetta somma è inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23, al capitolo di nuova istituzione n. 240 *bis* « Rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di contos di reis 55,005,058:195 restituiti in dollari al Governo brasiliano ad estinzione totale del prestito già concesso al Governo italiano in virtù della convenzione 10 marzo 1920 ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1590.

Storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23, sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo n. 3. « Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc. » . . . . . + L. 13,000

Capitolo n. 180-*bis*. « Compensi per lavori straordinari, ecc. » . . . . — L. 13,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1591.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Capitolo n. 24.	Pensioni ordinarie	L. 6,952,300
» 50.	Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	» 250,000
» 52.	Indennità agli ispettori (tasse)	» 141,100

Capitolo n. 152.	Costruzione, manutenzione, ecc. dei fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione	L.	5,000
» 158.	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali	»	75,000
» 159.	Costruzione di caselli doganali, ecc.	»	20,000
» 284.	Assegni ed indennità al personale civile, ecc. (D. C. Napoli)	»	30,000
» 294.	Assegni ed indennità al personale civile, ecc. (D. C. Roma)	»	30,000
» 297.	Spese di manutenzione alla cinta daziaria (D. C. Roma)	»	30,000
» 304.	Assegni ed indennità al personale civile, ecc. (D. C. Palermo)	»	15,000
» 306.	Casermaggio, ecc., (D. C. Palermo).	»	6,000
» 314.	Assegni ed indennità al personale civile, ecc. (D. C. Venezia)	»	30,000

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1592.

Storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23, per il pagamento di indennità di risarcimento di danni di guerra mediante obbligazioni del debito pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 192 « Somma occorrente per il pagamento in contanti delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1922-23, è diminuito di L. 10,000,000 e la somma stessa è inscritta al capitolo di nuova istituzione n. 192-*ter* « Indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominati obbligazioni delle Venezie ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1923, n. 1593.

Provvedimenti per la costruzione di case economiche e popolari nei Comuni colpiti dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857;
Visto il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306;
Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1928;
Visto il R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241;
Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1178;
Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1475;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e coi Ministri Segretari di Stato delle finanze e dell'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, anche per concessioni nei Comuni colpiti da terremoti:

a) alla costruzione di case economiche e popolari in base a progetti tipo approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) alla costruzione di case di civile abitazione e per alloggio di impiegati;

c) alla sistemazione delle aree circostanti ed alle indispensabili opere igieniche;

In caso di concessione potrà stabilirsi il pagamento in annualità non maggiori di cinquanta comprensive di capitale ed interesse.

Art. 2.

La costruzione delle case, di cui all'articolo precedente, è fatta di preferenza sulle aree già occupate dallo Stato per sede di ricoveri provvisori ed a tale scopo è fatto obbligo ai Comuni di retrocedere gratuitamente allo Stato stesso, mettendole ad immediata disposizione del Ministero dei lavori pubblici, le aree che verranno da questo indicate.

Qualora i terreni siano già stati dai Comuni temporaneamente concessi l'eventuale onere per la revoca della concessione sarà a carico dello Stato.

Art. 3.

L'uso delle case costruite sarà concesso esclusivamente alle persone rimaste senza tetto a seguito del terremoto, salvo quanto è disposto dall'art. 6.

La concessione è fatta dal Prefetto, udita una speciale commissione composta dal sindaco del Comune che la presiede, dal comandante locale l'arma dei Reali carabinieri, da un cittadino scelto dal Consiglio comunale fuori del proprio seno fra gli eleggibili a consigliere comunale.

Dal giorno dell'avvenuta assegnazione sarà pagato dagli utenti un canone da determinarsi dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 4.

La riscossione dei canoni è eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutori dal Prefetto.

Il pagamento dei canoni deve essere fatto in sei rate bimestrali uguali, coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette.

Il relativo importo viene dagli esattori versato bimestralmente in tesoreria ed iscritto in apposito capitolo di entrata da istituirsi con decreto del Ministro delle finanze per essere reintegrato ad altro apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere che saranno determinate annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 5.

Agli utenti spetta di provvedere alla manutenzione ordinaria degli alloggi assegnati ed è loro vietato di locarli o di cederne ad altri l'uso totale o parziale.

La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone producono la decadenza della concessione, che viene dichiarata dal Prefetto su proposta dell'ingegnere capo del Genio civile o della Commissione di cui all'art. 3, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere il pagamento dei canoni già scaduti.

L'esecuzione della pronuncia di decadenza è affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 6.

I privati danneggiati che non dispongono di un alloggio stabile nel Comune ove hanno proprio domicilio, possono acquistare le case costruite dallo Stato o singoli appartamenti per abitazione propria e della famiglia, al prezzo e con le modalità che saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici.

Il prezzo di vendita sarà versato in tesoreria in una o più rate nel modo e per lo scopo di cui all'art. 4.

E' ammessa la prenotazione da parte degli interessati per l'assegnazione in proprietà delle case o dei singoli appartamenti anche prima dell'inizio dei lavori.

I privati danneggiati possono anche conseguire la proprietà degli alloggi suddetti in cambio del contributo diretto o del concorso dello Stato nel mutuo di favore cui possono aver diritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 7.

I privati, i quali ai sensi dell'articolo precedente, intendono di ottenere, in luogo del contributo diretto o del concorso dello Stato nel mutuo di favore, gli alloggi, dovranno farne domanda al Ministero dei lavori pubblici che provvederà con proprio decreto di concerto con quello delle Finanze.

Tale decreto determina il passaggio del diritto di proprietà dello stabile e serve di documento per la trascrizione relativa e la voltura catastale cui deve provvedere l'acquirente.

Art. 8.

E' data la facoltà ai Comuni di acquistare la proprietà delle case che costruisce lo Stato mediante pagamento del prezzo di costo che sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'acquisto deve riguardare tutte le case costruite nel Comune e nelle frazioni di esso, ed il relativo prezzo sarà versato in tesoreria nel modo e per lo scopo indicato nell'art. 4 prima dell'emissione del decreto di cui all'articolo precedente

I Comuni per procurarsi i mezzi all'uopo occorrenti possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, delegando a garanzia della quota di ammortamento del capitale e dei relativi interessi, i canoni d'uso delle case nella misura non inferiore a due terzi del loro ammortamento. L'istituto mutuante iscriverà a garanzia del proprio credito anche ipoteca sugli immobili.

Art. 9.

Lo Stato può anche cedere gratuitamente ai Comuni le case costruite.

In tal caso, ai fini dell'integrazione del bilancio e di ogni altra assegnazione sulle addizionali, sarà tenuto conto dei canoni di affitto delle case per l'ammontare che verrà approssimativamente stabilito di anno in anno dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione delle case ed alla esecuzione delle opere accessorie di cui agli articoli precedenti, nonchè per la vendita, permuta e cessione in uso delle case medesime, sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria sulle concessioni governative e diritti catastali.

Art. 11.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — A. DE' STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1611.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità dell'impianto di un deposito permanente di esplosivi nel territorio dei comuni di Ceriano Laghetto e di Solaro (Milano).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità l'impianto di un deposito permanente di esplosivi nel territorio dei comuni di Ceriano Laghetto e di Solaro (provincia di Milano).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923.
Proroga di poteri del R. commissario presso la Cassa di risparmio di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 sull'ordinamento delle Casse di risparmio e il regolamento per l'applicazione di tale legge approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, numero 43;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1922, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio salernitana in Salerno e il dott. Alberto Belgiorno fu nominato R. commissario per la temporanea gestione della Cassa stessa;

Veduto il R. decreto 29 aprile 1923, con il quale i poteri del R. commissario suindicato furono prorogati sino al 30 giugno 1923;

Ritenuto conveniente per poter completare il riordinamento dello stesso istituto, di prorogare di altri tre mesi i poteri del R. commissario attualmente in carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri del R. commissario per la gestione temporanea della Cassa di risparmio salernitana in Salerno dott. Alberto Belgiorno, sono prorogati di tre mesi a decorrere dal 1° luglio 1923.

Art. 2.

E' conservata al predetto R. commissario l'indennità stabilita nell'art. 2 del precedente decreto 31 dicembre 1922.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1923.
Ruolo organico e norme per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047, portante provvedimenti per il credito agrario nelle Calabrie;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1923, n. 129, che reca norme per l'esecuzione del decreto-legge predetto;

Vedute le proposte della Commissione nominata con decreto Ministeriale 31 maggio 1923;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente ruolo organico del personale dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie:

Numero dei posti	QUALIFICA	Stipendio iniziale individuale	Spesa complessiva
1	Direttore generale	(1)	(1)
2	Direttori di sede	20,000	40,000
1	Capo servizio	15,000	15,000
1	Avvocato	12,000	12,000
1	Consulente agrario	—	—
1	Segretario della presidenza e del Consiglio	12,000	12,000
4	Segretari	11,000	44,000
3	Ragionieri	10,000	30,000
5	Vice ragionieri	7,000	35,000
3	Cassieri	7,000	21,000
4	Archivisti	5,500	22,000
5	Applicati	4,500	22,500
3	Custodi fattorini	4,000	12,000
3	Fattorini	4,000	12,000

(1) Il trattamento economico da fare al direttore generale è fissato di volta in volta, in occasione della nomina

Art. 2.

I detti posti sono ripartiti nel modo seguente:

a) Direzione generale sedente in Catanzaro:
1 Direttore generale;
1 Capo servizio;
1 Avvocato;
1 Consulente agrario;
1 Segretario della presidenza e del Consiglio di amministrazione;
1 Segretario;
1 Archivista.

b) Sede di Catanzaro:
1 Direttore (il direttore generale);
1 Segretario;
1 Ragioniere;
2 Vice ragionieri;
1 Cassiere;
1 Archivista;
2 Applicati;
1 Custode fattorino;
1 Fattorino.

c) Sede di Cosenza:
1 Direttore;
1 Segretario;
1 Ragioniere;
2 Vice ragionieri;
1 Cassiere;
1 Archivista;
2 Applicati;
1 Custode fattorino;
1 Fattorino.

d) Sede di Reggio Calabria:
1 Direttore;
1 Segretario;

1 Ragioniere;
1 Vice ragioniere;
1 Cassiere;
1 Archivista;
1 Applicato;
1 Custode fattorino;
1 Fattorino.

Art. 3.

Il personale può essere trasferito da una sede ad un'altra, con le norme fissate dal regolamento interno.

Art. 4.

Per l'assunzione ai posti indicati nel ruolo organico dell'Istituto, sono richiesti i seguenti titoli:

a) per l'avvocato la laurea in giurisprudenza e l'iscrizione nell'albo dei procuratori e nell'albo degli avvocati;

b) per i segretari la laurea in giurisprudenza o in scienze sociali o commerciali od agrarie;

c) per i ragionieri, i vice ragionieri ed i cassieri il diploma di ragioniere;

d) per gli archivisti e gli applicati la licenza ginnasiale o tecnica o altro titolo equipollente;

e) per i custodi-fattorini e i fattorini la licenza elementare.

I titoli di studio e di carriera occorrenti per poter aspirare al posto di direttore generale, direttore di sede, capo servizio e consulente agrario saranno di volta in volta stabiliti, allorchè dovrà procedersi alle rispettive nomine.

Art. 5.

Il personale non diverrà stabile se non dopo tre anni di esperimento ed in seguito ad espressa conferma del Consiglio d'amministrazione.

E' fatta eccezione per il direttore generale.

Per i direttori di sede il Consiglio di amministrazione potrà abbreviare il periodo di esperimento in caso di lodevole servizio od anche escludere l'esperimento stesso.

Per gli impiegati provenienti dagli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III, ora fusi, i quali abbiano conservato mansioni identiche o non superiori, il periodo di esperimento s'intenderà iniziato dalla data dell'inquadramento di cui al decreto Ministeriale 20 giugno 1922.

Art. 6.

Allo scadere di ogni quadriennio di ininterrotto e lodevole servizio, da riconoscersi tale con apposita deliberazione del Consiglio d'amministrazione, potrà essere accordato agli impiegati un aumento del decimo sullo stipendio iniziale, e ciò per non più di cinque quadrienni.

In caso di meriti eccezionali l'aumento di cui sopra potrà essere accordato con un anticipo da sei mesi a due anni, e sempre con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Per gli impiegati provenienti dalle amministrazioni governative il periodo di servizio prestato nelle amministrazioni stesse verrà computato agli effetti degli aumenti di stipendio e del calcolo degli anni pel collocamento in quiescenza per motivo di anzianità di servizio. Nel computo del servizio prestato agli effetti degli aumenti quadriennali saranno calcolate le campagne di guerra in aggiunta al periodo effettivo di servizio.

Per gli impiegati provenienti dagli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III e dalla sezione temporanea il servizio prestato dalla data in cui furono assunti in organico verrà computato per intero agli effetti degli aumenti quadriennali senza pregiudizio del periodo di esperimento.

Art. 8.

A ciascun impiegato sarà corrisposta un'indennità provvisoria, a titolo di caro-vivere, pari a L. 200 mensili agli ammogliati e L. 165 ai vedovi e ai celibi, più L. 30 mensili per il coniuge e per ciascuno dei figli a carico di età inferiore ai 18 anni.

Sono abolite tutte le altre indennità personali e speciali, che sotto qualunque forma vengono attualmente corrisposte al personale in servizio, eccettuata quella di L. 1000 annue ai cassieri.

Gli stipendi e le indennità caro-vivere sono al netto dall'imposta di ricchezza mobile, che resta a carico dell'Istituto.

L'avvocato conserverà i diritti di procuratore e di avvocato per le cause vinte, in quanto recuperabili.

Art. 9.

E' fatto obbligo a tutto il personale di provvedere, appena assunto in servizio, alla costituzione del rispettivo fondo di previdenza, per il quale è stabilito il metodo del conto individuale con le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 10.

Il conto individuale è costituito dall'apertura nei libri dell'Istituto di un conto intestato a ciascuno degli impiegati, e nel quale verrà annualmente accreditata una somma pari al 20 % dello stipendio goduto dall'impiegato. Di tale somma, i 3/4 vanno a carico dell'Istituto, che ne farà il versamento il 5 di ogni mese, e l'altro quarto sarà ritenuto a quote mensili sullo stipendio dell'impiegato.

I conti saranno chiusi il 31 dicembre di ogni anno, capitalizzandone gli interessi al tasso del 4 %, con comunicazione agli impiegati della somma liquidata a loro favore e che resterà accettata ove, contro la liquidazione, non si ricorra al Consiglio nel termine di 30 giorni.

Art. 11.

Ogni aumento di stipendio darà luogo all'aumento del conto individuale col contributo proporzionale dell'Istituto e dell'impiegato, in conformità dell'articolo precedente.

Art. 12.

Non saranno calcolati, agli effetti del fondo di previdenza, le competenze derivanti da incarichi temporanei che venissero affidati all'impiegato, nè indennità di sorta comprese quelle di caro-vivere, gli eventuali compensi straordinari, le gratificazioni e simili.

Art. 13.

Per gli impiegati attualmente in servizio, e che abbiano contratto polizza di assicurazione, sarà mantenuta l'assicurazione stessa, così come già fatta, e nei limiti in corso, salvo a costituire il fondo di previdenza sugli aumenti dello stipendio attuale col sistema del conto individuale.

Art. 14.

Ai direttori di sede che abbiano conseguita la stabilità, in caso di licenziamento per motivi indipendenti da colpa o incapacità, sarà corrisposta una indennità da fissarsi dal Consiglio di amministrazione in misura non inferiore ad una annualità e non superiore a tre annualità di stipendio.

Art. 15.

Per quanto non è previsto nel presente decreto è fatto rinvio al regolamento interno dell'Istituto.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Con la costituzione dell'unico Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, cessano le mansioni di consulenza legale affidate a sensi dell'art. 3 del decreto Ministeriale del 20 giugno 1922 per l'Istituto di Cosenza.

Art. 17.

Nella prima applicazione del ruolo organico di cui all'articolo 1 potrà prescindersi dal possesso dei titoli di studio indicati all'art. 4.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, lì 20 giugno 1923.

Il Ministro: DE CAPITANI D'ARZAGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 31 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	134 52	Belgio	111 —
Londra	105 44	Olanda	9 075
Svizzera	410 94	Pesos oro	17 55
Spagna	328 —	Pesos carta	7 72
Berlino	0 002	New York	23 05
Vienna	0 032	Oro	444 75
Praga	68 10		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 23
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 67
	5.00 % netto	86 80

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 1° agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	133 93	Belgio	109 83
Londra	105 42	Olanda	9 09
Svizzera	412 28	Pesos oro	17 68
Spagna	327 50	Pesos carta	7 75
Berlino	0 0024	New-York	23 06
Vienna	0 032	Oro	444 95
Praga	68 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 10
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 67
	5.00 % netto	86 90

MINISTERO DELLE FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Circolare alle LL. EE. i Ministri, concernente l'invio alla Corte dei conti degli elenchi delle spese di bilancio impegnate al 30 giugno 1923.

Con riferimento alle istruzioni impartite da questo Ministero con circolare del 23 giugno u. s. n. 12308, circa la compilazione del rendiconto consuntivo, per l'esercizio 1922-23, stimo opportuno richiamare la particolare attenzione di tutte le amministrazioni sulla necessità assoluta di assicurare che i documenti dimostrativi mod. *B* delle somme da mantenere fra i residui siano improrogabilmente comunicati alla Corte dei conti, entro il 31 agosto p. v. Per quei capitoli che non presentano residui, occorrerà trasmettere alla Corte stessa apposito elenco.

Rilevo che con ciò è fatto semplice richiamo all'osservanza di una norma che, fino a qualche anno fa, fu sempre scrupolosamente rispettata, e che, ogni eccezione rimossa, deve ora nuovamente avere preciso adempimento, da essa essenzialmente dipendendo la tempestiva formazione del rendiconto, nel termine assegnato dalla legge.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Roma, 30 luglio 1923.

Per il Ministro: LISSIA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

DISTINTA delle n 1118 obbligazioni e n. 168 frazioni di obbligazioni del Prestito Pontificio 11 aprile 1866 (Blount) acquistate per l'ammortamento, aprile 1923, dalla Direzione generale del tesoro (portafoglio dello Stato) i cui numeri d'iscrizione vengono resi di pubblica ragione.

N. 1118 obbligazioni del capitale di L. 500 ciascuna:

272	606	748	750	753	942	968	1115	1144	1145
1172	1173	1178	1246	1262	1866	2096	2765	2805	3177
3347	3659	3683	3794	3797	3798	3801	3951	3952	4599
4838	4963	4998	5035	5206	5254	5273	5274	5394	5564
5565	5948	5949	5950	5951	5952	5953	5956	5958	5959
5961	5962	5963	5964	6122	6234	6235	6236	6237	6238
6239	6240	6241	6242	6243	6244	6245	6246	6247	6248
6249	6250	6251	6252	6253	6254	6255	6256	6258	6259
6260	6261	6262	6263	6264	6265	6266	6268	6269	6270
6271	6273	6274	6298	6400	6406	6408	6863	6970	6971
6972	6974	6975	7078	7079	7092	7154	7232	7252	7279
7280	7282	7283	7284	7285	7286	7419	7420	7427	7428
7429	7430	7488	7525	7897	7979	8026	8247	8248	8324
8332	8833	8837	8942	8964	9089	9146	9178	9371	9437
9800	9889	9890	9891	9913	9971	10144	10193	10194	10195
10222	10292	10345	10351	10352	10353	10354	10359	10377	10642
10797	10798	11154	11162	11164	11180	11185	11190	11486	11487
11488	11502	11503	11504	11505	11519	11636	11660	12490	12575
12681	12816	12817	12932	12998	12999	13246	13247	13342	13343
13344	13345	13346	13347	13407	13419	13420	13421	13471	13472
13940	13968	14476	14477	14478	14675	14676	14704	14705	14706
14774	14775	14908	14911	14912	14913	14914	14915	15230	15232
15505	15807	15873	16278	16311	16312	16314	16315	16316	16366
16751	16775	16776	16777	16789	16863	16947	17047	17070	17134
17160	17207	17208	17209	17210	17290	17291	17293	17301	17302
17314	17315	17316	17317	17933	18070	18077	18568	18797	18813
19401	19402	19674	19753	19777	19870	19873	19874	19875	19876
19877	19878	19879	19880	19881	19882	19883	19884	19885	19886
19888	19889	20366	20708	20751	20984	20986	20987	20988	21060
21506	21526	21601	21783	22008	22099	22145	22146	22147	22148
22149	22150	22151	22152	22153	22154	22155	22156	22484	22485
22486	22487	22488	22489	22490	22492	22493	22494	22495	22587
22588	23230	23339	23358	23711	23985	24082	24083	24354	24660
24695	24868	24915	24916	24917	24961	24990	25201	25330	25331
25332	25456	25733	25796	25799	26152	26423	26424	26568	26577
27108	27157	27159	27496	28023	28124	28130	28298	28299	28469
28596	28693	28694	28695	29167	29209	29210	29224	29259	29278
29354	29457	29521	29595	29596	29640	29641	29644	29645	29744
29856	30025	30044	30064	30065	30066	30699	30865	31087	31217
31368	31370	31394	31530	31790	32357	32528	32833	32853	33140
33141	33211	33226	33558	33605	33675	34270	34271	34272	34458
34481	34482	34483	34484	34541	34542	34579	34783	35119	35122
35127	35209	35210	35554	35555	35881	35882	35990	36738	36740
36800	36802	37034	37035	37082	37259	37262	37263	37264	37265
37266	37267	37268	37437	37538	37671	37672	37925	38494	38495
38496	38853	39162	39163	39241	39454	39574	39648	39743	39788
40184	40694	40765	40800	40801	40915	40999	41077	41134	41136
41215	41290	41397	41438	41650	41785	41829	41936	42266	42267
42648	42650	42651	42822	42823	42926	43016	43143	43326	43403

43404 43405 43548 43707 43754 44402 44564 44565 44629 44852
45015 45354 45356 45412 45414 45474 45922 45967 46133 46134
46267 46496 46558 46559 46561 46562 47061 47127 47209 47275
47566 47567 47714 47745 48382 48389 48542 48912 49051 50315
50555 50616 50623 50769 50807 50938 50939 50940 50946 50948
51099 51132 51133 51142 51143 51377 51378 51379 51410 51929
51933 51995 52028 52367 52473 52502 52606 52686 52736 53378
53379 53380 53618 54460 54785 54969 55054 55339 55938 56315
56520 56521 56522 56523 56524 56525 56526 56527 56528 56699
57181 57303 57311 57384 57513 57782 57818 57899 57987 58003
58303 58357 58395 58522 58700 58701 58702 58833 58834 58835
58836 58903 58904 59188 59226 59227 59230 59790 59991 60003
60167 60193 60806 61111 61253 61348 61509 61872 62039 62060
62089 62182 62183 62184 62185 62283 62291 62398 62399 62426
62480 62514 62720 62847 62871 63156 63157 63158 63159 63581
64351 64993 65037 65186 65226 65390 65736 65747 66103 66174
66190 66191 66648 66772 67161 67277 67278 67443 67509 67354
67626 67711 67714 67715 67716 67718 67719 67758 67889 67960
68287 68408 68409 68686 68732 68740 69006 69007 69012 69014
69101 69133 69322 69389 69491 69816 69817 69820 69881 69882
69883 69900 69924 69936 69937 69972 70156 70157 70158 70450
71216 71531 71532 71533 71534 71587 71710 71720 71792 71803
71804 71805 71828 71994 72042 72059 72060 72452 72453 72507
72526 72672 72796 73234 73989 74016 74504 74546 74547 74548
74764 74765 74766 74961 74962 75221 75242 75394 75395 75396
75397 75466 75526 75529 75530 75766 75877 75878 76278 76321
76573 76574 76576 76838 76920 76987 76989 77133 77276 77437
77459 77596 77677 77744 77745 77840 77872 77873 77874 77875
77924 77961 78023 78024 78025 78026 78027 78047 78912 78923
78924 79051 79058 79076 79077 79106 79107 79112 79113 79114
79172 79513 79545 79546 79547 79548 79619 79659 79882 80065
80094 80095 80173 80325 80909 81039 81066 81067 81068 81072
81073 81074 81576 81747 81748 82204 82208 82213 82215 82217
82258 82259 82292 82327 82346 82789 82859 83162 83273 83383
83537 83836 84005 84006 84007 84008 84010 84011 84167 84410
84722 84723 84726 84922 85219 85220 85221 85436 85582 85617
85772 85906 85969 86098 86099 86100 86185 86343 86344 86345
86346 86347 86348 86349 86353 86417 86475 86476 86506 86507
86508 86509 86511 86512 86551 86651 86693 86721 87136 87139
87264 87266 87267 87268 87269 87660 87661 87664 87666 87802
88328 88525 88668 88818 88819 88820 88936 89223 89339 89405
89435 89460 89642 89643 89727 89728 89735 89866 89867 89868
89943 90045 90087 90207 90385 90387 90441 90813 90822 90978
91180 91226 91604 92536 92538 92867 92882 92883 92889 92890
93080 93120 93121 93122 93123 93124 93125 93126 93130 93131
93132 93133 93156 93160 93863 94496 95814 95815 95966 98162
98279 98283 98380 98381 98382 98383 98384 98393 98394 98450
98842 98947 98948 99218 99240 99459 99460 99461 99907 99911
100061 100741 100750 100755 101005 101106 101121 101291 101334 101340
101573 101574 101691 101909 102174 102373 102374 102377 102559 102573
102896 103004 103005 103006 103444 103449 103490 103492 103801 103977
103978 103979 103980 104184 104386 104387 104636 104637 104638 104780
104812 104813 104924 104925 105126 105177 105344 105345 105369 105372
105382 105636 105640 105641 105648 105653 105681 105704 105752 105803
105804 105805 105811 105957 105958 106025 106237 106605 106622 106645
106646 106647 106782 106783 106791 107223 107373 107389 107444 107665
107666 107712 107715 107716 107717 107720 107721 108115 108294 108300
108442 108634 108727 108730 108731 108796 108882 109155 109156 109193
109194 109364 109423 109693 109805 109806 109920 110527 110542 110544
110890 110931 111157 111590 111712 111726 111727 111728 111742 111749
111750 111751 111752 111813 111824 111825 111829 111843 111846 112249
112262 112399 112466 112603 112977 113152 113285 114212 116132 116324
116420 116638 116704 116705 116729 116731 116732 116768.

N. 168 frazioni di obbligazioni del capitale di L. 125 ciascuna.

Serie A.

92069 92102 92163 92236 92269 92441 93665 93666 94017 94216
94414 94485 94486 97045 97395 97648 97655 97788 97816 97817
97818.

Serie B.

92218 92306 92399 92415 92438 92768 92769 92772 92773 92774
93414 93424 93430 93434 93462 94086 94100 94373 95046 96089
96409 96928 97076 97083 97181 97389 97521 97739.

Serie C.

92019 92092 92201 92202 92203 92205 92207 92209 92210 92212
92213 92214 92215 92216 92217 92218 92219 92234 92287 92394
92416 92905 92906 92949 93392 93393 93398 93406 93411 93419
93420 93421 93422 93423 93424 93425 93427 93430 93431 93432
93801 93802 93803 93804 93813 93814 93815 93816 94057 94140
94141 94178 94179 94182 94183 94184 94185 94206 94207 95184
96202 96205 96495 96692 96693 96716 96736 96737 96738 96747
96748 96749 96889 96931 97275 97342 97343 97349 97351 97426
97431 97578 97579 97580 97583 97584 97585 97588 97876 97971

Serie D.

92001 92305 92408 92440 92448 92449 92450 94055 94056 94059
94060 94158 95025 95027 96100 96295 96296 96297 96617 96637
96801 97077 97078 97080 97414 97415 97659 97675 97994.

Roma, 12 luglio 1923.

V. p. l'ufficio di riscontro della Corte dei conti
PEDRAZZOLI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco N. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d' iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	609517	52.50	Prinderre Matilde fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Sanze di Cesana (Torino).	Prinderre Giuditta-Matilde fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
Consol. 5,50 %	155466	25 —	Ubertalli Lucia fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Peretti Rosa o Rosita fu Luigi, dom. a Torino.	Ubertalli Luciana fu Giacomo, minore, ecc., come contro.
5 % vecchio	1345191	130 —	Ballerini Aida di Eugenio, moglie di Galluccio Luca fu Giovanni, dom. in Siano (Salerno).	Ballarino Aida di Eugenio, moglie, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 luglio 1923.

Il Direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.